

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente l'assistenza agli indigenti

Conclusa il 14 luglio 1952

Approvata dall'Assemblea federale il 9 dicembre 1952²

Entrata in vigore il 1^o luglio 1952

*Il Governo Svizzero
e il Governo della Repubblica Federale di Germania*

considerata l'urgente necessità di regolare l'assistenza dei loro cittadini residenti nell'altro Stato, nell'intento sopra tutto di giovare agli indigenti, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

(1) Ciascuna delle parti contraenti s'impegna a concedere ai cittadini indigenti dell'altra parte residenti sul suo territorio, come ai suoi propri cittadini e alle stesse condizioni, l'assistenza di cui hanno bisogno.

(2) In Svizzera, l'assistenza è retta dalla legislazione dei Cantoni in materia d'assistenza pubblica, nella Repubblica federale di Germania, dalla legislazione sull'assistenza.

(3) Le prestazioni comprendono, in particolare, le spese usuali di sostentamento nel luogo di domicilio, le cure mediche e quelle in stabilimenti ospedalieri. Se ne è il caso, esse comprendono parimente una sepoltura conveniente (decorosa).

Art. 2

(1) Lo Stato di residenza assume le spese di assistenza, comprese quelle relative a prestazioni speciali, per un periodo massimo di trenta giorni dall'inizio dell'indigenza.

(2) Se, in singoli casi, prestazioni d'assistenza devono essere concesse ripetutamente e dopo interruzione, e se fra due periodi assistenziali trascorrono più di dodici mesi, le spese saranno nuovamente a carico dello Stato di residenza durante trenta giorni.

Art. 3

Lo Stato d'origine provvede affinché tutte le ulteriori spese d'assistenza sostenute per l'indigente fino al giorno dell'eventuale rimpatrio siano rimborsate allo Stato di residenza. È riservato l'articolo 5, terzo capoverso.

RU 1953 434

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

² RU 1953 433

Art. 4

È riservato il diritto di rivalersi delle spese sull'indigente stesso o su chi è tenuto ad assisterlo in virtù del diritto privato, quando essi sono in grado di rimborsarle. Le parti contraenti si assicurano parimente reciproco aiuto per far valere siffatto diritto, nella misura consentita dalle legislazioni nazionali.

Art. 5

(1) L'indigente può essere autorizzato a rimanere nello Stato di residenza o essere rimpatriato. Lo Stato di residenza e quello d'origine esaminano di comune accordo se, nel vero interesse dell'indigente, convenga assisterlo nello Stato di residenza oppure rimpatriarlo.

(2) Il rimpatrio non è eseguito se motivi umanitari vi si oppongono, in particolare se cagionasse la rottura di vincoli familiari o di speciali legami con il paese derivanti dal fatto di averne posseduto la cittadinanza e di avervi soggiornato a lungo. Il rimpatrio non è eseguito anche nel caso di indigenza temporanea fino a novanta giorni.

(3) Se, in difetto di tali motivi umanitari, lo Stato di residenza rifiuta il rimpatrio richiesto dallo Stato d'origine, questo è svincolato dall'obbligo di rimborsare le spese.

(4) I cittadini di uno dei due Stati contraenti che non risiedono ininterrottamente da almeno un anno sul territorio dell'altro possono essere rimpatriati in qualsiasi momento.

(5) Di regola, il rimpatrio si estende al coniuge e ai figli minorenni che vivono nell'economia domestica dell'indigente, salvo che siano cittadini dello Stato di residenza di un altro Stato.

(6) Il rimpatrio non può essere eseguito fintanto che esiste per l'indigente o per un membro della sua famiglia l'impossibilità di essere trasportato.

Art. 6

Le spese di rimpatrio e del trasporto delle suppellettili fino alla frontiera sono a carico dello Stato di residenza.

Art. 7

Le parti contraenti regolano con un accordo amministrativo le relazioni tra i loro uffici. In particolare, esse possono convenire che i Dipartimenti cantonali di assistenza e le istituzioni assistenziali dei «Länder» corrispondano direttamente tra loro.

Art. 8

La convenzione non si applica alle persone che si sono recate nell'altro Stato per farsi curare una malattia già esistente al momento del passaggio del confine.

Art. 9

(1) Le divergenze che potessero sorgere fra le parti contraenti circa la interpretazione delle singole disposizioni della presente convenzione saranno composte di comune accordo dall'Ufficio federale di giustizia³ del Dipartimento federale di giustizia e polizia e dal Ministero federale dell'interno. Anche in questi casi deve essere tenuto presente sopra tutto l'interesse degli indigenti.

(2) Qualora non sia possibile raggiungere un accordo, le parti contraenti designano una commissione arbitrale composta di un cittadino di ciascuna di esse e di un presidente nominato all'unanimità. La commissione arbitrale decide definitivamente a maggioranza di voti.

Art. 10

La presente Convenzione non lede l'articolo 1 del Trattato fra la Svizzera e il Reich Germanico che regola l'assistenza delle donne sole, del 19 marzo 1943⁴.

Art. 11

(1) La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione, che avrà luogo a Berna; avrà effetto retroattivo a contare dal 1° luglio 1952 e rimarrà in vigore fino al 31 marzo 1954.

(2) Le parti contraenti si metteranno per tempo in rapporto, prima della scadenza, per esaminare le condizioni alle quali possa essere prorogata.

Fatto a Bonn, in due esemplari originali, il 14 luglio 1952.

Per il
Consiglio federale svizzero:
(firm.) Heinrich Rothmund

Per il Governo della
Repubblica federale di Germania:
(firm.) Dr. Wilhelm Kitz
Margarete Lenz

³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

⁴ RS 0.854.913.62

Protocollo finale

All'atto di firmare la Convenzione conchiusa in data d'oggi tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania concernente l'assistenza agli indigenti, i rispettivi plenipotenziari, a nome delle parti contraenti, fanno le seguenti dichiarazioni:

1. L'articolo 2, primo capoverso, della Convenzione, non si applica ai casi in cui prestazioni di assistenza sono state versate per più di trenta giorni durante il periodo dal 1° luglio 1951 al 1° luglio 1952.
2. Se sorgessero difficoltà circa l'applicazione retroattiva della Convenzione, esse saranno appianate di comune accordo, nello spirito della Convenzione, tra l'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Ministero federale dell'interno.
3. La Convenzione sarà parimente applicabile al «Land» di Berlino (Berlino-Ovest) non appena esso avrà adempiuto le condizioni richieste per la sua applicazione. Il Governo della Repubblica federale di Germania ne avvertirà il Governo svizzero.
4. Le parti contraenti si dichiarano pronte ad autorizzare il trasferimento reciproco degli importi da versare a rimborso delle spese di assistenza o ad autorizzare altri trasferimenti che si riferiscono alla Convenzione, per il tramite del servizio disciplinato dei pagamenti in quel momento in vigore.

A detto impegno è subordinata la necessità di trasferire dalla Repubblica federale di Germania, entro il 31 marzo 1954, un importo probabile di 5,5 milioni di marchi germanici.

I plenipotenziari del Governo della Repubblica federale di Germania dichiarano quanto segue:

1. Sono considerati cittadini della Repubblica federale di Germania, nel senso della presente Convenzione, i cittadini germanici e le persone appartenenti al popolo germanico che hanno diritto al rilascio d'un passaporto della Repubblica federale di Germania.
2. Il rimborso delle spese d'assistenza previsto dall'articolo 3 della Convenzione si effettua nel modo seguente: le pretese dei Cantoni svizzeri relative al rimborso di spese devono essere presentate a un ufficio centrale germanico. Questo incasserà dagli uffici di assistenza germanici le somme che dovrebbero pagare se gl'indigenti fossero assistiti in patria.

Per compensare i pagamenti delle istituzioni germaniche di assistenza e le spese effettive sostenute in Svizzera, congiuntamente con lo svincolo dei fondi della Rappresentanza degli interessi germanici, previsto dal Governo svizzero, il Governo della Repubblica federale di Germania si dichiara pronto a stanziare una somma suppletiva di 1,7 milioni di marchi germanici al massimo.

Fino a quando non sarà costituito l'ufficio centrale, il che avverrà il più presto possibile, i pagamenti ai Cantoni svizzeri saranno eseguiti con i fondi messi a disposizione dalla Rappresentanza degli interessi germanici, completati all'occorrenza da un pagamento suppletivo da parte della Repubblica federale.

Il plenipotenziario del Governo svizzero dichiara che il suo Governo è pronto a mettere a disposizione dell'ufficio centrale svizzero l'ammontare del fondo della Rappresentanza degli interessi germanici alla data del 1° luglio 1952, il quale ascende a circa 1,3 milioni di franchi svizzeri. A tale proposito, rimane inteso che la Convenzione si applica parimente ai tubercolosi che al momento della sua entrata in vigore sono assistiti dalla Rappresentanza degli interessi germanici.

I plenipotenziari delle parti contraenti hanno preso conoscenza delle dichiarazioni rispettive e le approvano.

Il protocollo finale, che fa parte integrante della Convenzione conclusa in data d'oggi fra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica federale di Germania concernente l'assistenza agli indigenti, è sottoposto alle medesime condizioni e ha la stessa durata della Convenzione.

Fatto a Bonn, in due esemplari originali, il 14 luglio 1952.

Per il
Consiglio federale svizzero:
(firm.) Heinrich Rothmund

Per il Governo della
Repubblica federale di Germania:
(firm.) Dr. Wilhelm Kitz
Margarete Lenz

